

MISURE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

INCREMENTO DEL FONDO PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 1, cc. 398 e 399)

Il comma 398 apporta modifiche all'articolo 1-*septies* del DL 73/2021 – che, come noto, ha introdotto la speciale disciplina revisionale per i contratti pubblici volta a fronteggiare i rincari eccezionali del primo semestre 2021 - estendendola anche al secondo semestre 2021. A tal fine, al comma 399, viene autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per il 2022.

Valutazione

È senz'altro positivo che il Governo abbia preso atto del perdurare del trend al rialzo dei prezzi dei materiali da costruzione, previsto per il primo semestre 2021, anche nel secondo semestre e della conseguente necessità di prevedere anche per tale periodo l'eccezionale meccanismo revisionale previsto per il primo semestre.

Tuttavia, ad avviso dell'ANCE, tale meccanismo non andrebbe semplicemente replicato, ma accompagnato da alcuni essenziali correttivi.

Proposta

Anzitutto, al fine di poter cogliere in modo più aderente al reale andamento del mercato, si riportano a seguire alcuni correttivi indispensabili al meccanismo straordinario per la revisione prezzi dei materiali nei contratti pubblici, tutti ugualmente essenziali, ossia:

- procedere a rilevazioni su base trimestrale (e non semestrale) degli aumenti e, dall'altro lato, eliminare l'applicazione dell'alea nel calcolo delle compensazioni dovute alle imprese;
- modificare il meccanismo di rilevazione delle variazioni, in quanto quello sinora applicato ha mostrato evidenti lacune e disomogeneità, con il risultato di alterare profondamente i risultati finali e conducendo ad una "fotografia" del mercato delle costruzioni disancorata dal reale andamento dei prezzi;
- ridefinire il paniere dei materiali oggetto di rilevazione, considerato che quello attuale – composto da 56 voci – risulta ormai anacronistico, contenendo materiali non più rilevanti per il mercato delle costruzioni e mancando, invece, di voci di prezzo divenute fondamentali per la realizzazione di un'opera pubblica. Tra le rilevazioni è necessario ricomprendere anche gli aumenti registrati per l'energia elettrica, il gas naturale, i carburanti ed il calcestruzzo. La lista dei materiali, opportunamente integrata, dovrebbe essere pubblicata, dal Ministero, il prima possibile per fornire maggior comfort agli operatori ed evitare il rallentamento dei cantieri.
- introdurre meccanismi di sostegno nell'attesa dei pagamenti del compenso revisionale. Ciò, dovrebbe comportare, anzitutto, la sospensione del recupero progressivo dell'anticipazione eventualmente erogata dalla stazione appaltante, che, conseguentemente, dovrebbe essere recuperata in un'unica tranche alla fine dei lavori.
- incrementare adeguatamente il Fondo per l'adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS con una dotazione iniziale di 100 milioni, considerato che, in assenza di risorse proprie, questa sarà l'unica fonte economica utilizzabile dalle Amministrazioni per coprire le richieste di

compensazione.

- sancire il principio secondo cui ove le difficoltà di reperimento dei materiali impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, tali ritardi andranno considerati causa di forza maggiore, e, qualora impediscano di ultimare nel termine contrattuale l'opera, ciò costituirà circostanza non imputabile all'esecutore ai fini del riconoscimento di una proroga, ove richiesta.
- prevedere forme di conguaglio, per sanare i casi di sottostima e/o di lacune nelle rilevazioni occorse nel primo semestre per arrivare anche ad una migliore rappresentatività dei materiali utilizzati effettivamente nel settore delle costruzioni;
- ferma la rilevazione trimestrale, prevedere l'applicazione della compensazione anche per le imprese che hanno presentato offerta a partire dal 1° gennaio 2021;
- considerata la natura forfettaria delle compensazioni, prevedere che le giustificazioni richiedibili alle imprese dalle Amministrazioni, in sede di domanda di accesso al Fondo adeguamento prezzi, sono unicamente le analisi sottese alla quantificazione dell'incidenza dei materiali, ove le amministrazioni non ne dispongano direttamente.

**FINANZIAMENTO
FONDO SALVA OPERE
(ART. 1, c. 815)**

Il Fondo salva-opere, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2022.

Valutazione

Parzialmente positiva.

E' condivisibile la scelta del legislatore di rifinanziamento il fondo salva opere, istituito dal decreto Crescita (DL 47/2019) per coprire i pagamenti delle imprese subappaltatrici in caso di crisi dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Si tratta di uno strumento che garantisce il completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori edili. Tuttavia, l'importo previsto, un milione di euro, appare sottodimensionato.

**DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI
INVESTIMENTI E
SICUREZZA NEL
SETTORE DELLE INFRA-
STRUTTURE
AUTOSTRADALI
(ART. 1, c. 964)**

La norma modifica l'art. 2 del D.L. n. 121/21, introducendo i nuovi commi 5 e 5-bis, i quali stabiliscono, in relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economico finanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, può prevedere che all'equilibrio economico finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purché quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione. In tali casi:

a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:

- 1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al